



LA PRESIDE

*Ai Genitori degli studenti delle Scuole Secondarie di II grado
PRIMO BIENNIO*

Mogliano Veneto, 14 settembre 2017

Oggetto: indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"

Gentili famiglie,

come avrete probabilmente già appreso dalle comunicazioni a voi inoltrate dalle ASL di riferimento, nel territorio nazionale è in atto un piano di prevenzione vaccinale approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017 (<http://www.salute.gov.it>).

Le Istituzioni scolastiche, in base alla normativa in oggetto sono chiamate a collaborare e ad adempiere ad alcune formalità, al fine di garantire la copertura vaccinale a partire dalle scuole d'infanzia fino alla scuola dell'obbligo. La vostra collaborazione diventa fondamentale nel rispetto dei tempi e delle modalità richieste, soprattutto a garanzia di una copertura prevista e resa obbligatoria per legge.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi I e *l-bis*, prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica
- Anti-tetanica
- Anti-epatite B
- Anti-pertosse
- *Anti-Haemophilus influenzae tipo B*
- Anti-morbillo
- Anti-rosolia
- Anti-parotite
- Anti-varicella

Sono quindi ad indicarvi quali saranno le procedure previste per l'anno scolastico in corso, allegando alla presente copia del modulo da presentare in segreteria in base alle indicazioni sotto riportate.

Per l'anno scolastico 2017-2018, al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2017:

- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato I;
- in alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e *l-bis*, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato I);
- **in caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni**, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
 - attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
 - attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2)

Casi previsti per esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni:

Sono esonerati dall'obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell'analisi sierologica.

- Scuola primaria parificata e paritaria
- Scuola secondaria di primo grado paritaria
- Scuole superiori paritarie: Licei (*classico – scientifico – linguistico*) – Istituti tecnici (*Economico-amm.finanza e marketing – Tecnologico-meccanica,meccatronica*)



La Legge n. 119 del 31/07/2017 prevede che chi ha contratto la malattia e quindi risulta immunizzato "naturalmente", di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, può adempiere agli obblighi vaccinali mediante somministrazione di vaccini in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione. Se tali vaccini non sono disponibili, la profilassi viene completata utilizzando vaccini combinati che comunque non sono controindicati.

Per il momento **non risultano autorizzati in Italia prodotti vaccinali monocomponenti contro difterite, pertosse, morbillo, rosolia e parotite**. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ogni anno pubblica sul proprio sito l'elenco dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati disponibili.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere comunque consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della suddetta documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini indicati.

Si fa presente che L. 119/17, prevede in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale i genitori/tutori/soggetti affidatari del minore, di età compresa tra 0 e 16 anni, sono invitati dall'Azienda USL competente per un **colloquio informativo** al fine di recuperare le vaccinazioni non effettuate.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 100 a 500 euro. Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono nei termini indicati dall'Azienda USL all'atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.

Vista l'importanza dell'argomento, vi invito a leggere attentamente quanto sopra riportato e a prendere visione della normativa citata, attenendovi a quanto richiesto dalla scuola.

L'impegno richiesto a tutti noi in questo momento, a prescindere dalle previste sanzioni, convinzioni personali e dai singoli casi accertati, è certamente un termine di cittadinanza che siamo chiamati a rispettare con puntualità, nei tempi e nei modi che ci vengono indicati.

La Segreteria scolastica si renderà disponibile per qualunque ulteriore, delucidazione si rendesse necessaria in merito.

Un cordiale saluto.

La Preside
Prof.ssa Francesca Antenucci